

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

**Art. 1** - E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata

FAMIGLIA CANOSSIANA "NUOVA PRIMAVERA" - ONLUS

che assume la forma giuridica di associazione.

Tale Associazione nasce dall'identità propria dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani che sono "chiamati a far conoscere ed amare Cristo attraverso una testimonianza umile, gioiosa, discreta e talvolta silenziosa" (TdV n.36).

I Fratelli e Sorelle Laici Canossiani non hanno quindi nel proprio specifico un'opera, ma sono chiamati alla testimonianza di Cristo e a suscitare nelle persone il desiderio di amarlo, formandole al servizio a vantaggio dei poveri e dei piccoli secondo il carisma di Santa Maddalena di Canossa.

I Fratelli e Sorelle Laici Canossiani intendono vivere la comunione con la famiglia Canossiana coinvolgendo le sue espressioni in questa Associazione.

L'Associazione, dove sono presenti le diverse espressioni religiose e laicali di cui si compone la Famiglia Canossiana, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione manifestazione esterna della medesima.

**Art. 2** - L'Associazione Famiglia Canossiana "Nuova Primavera" - Onlus è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni, dalle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3** - L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Obiettivo dell'Associazione è lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione e assistenza della persona, ponendo attenzione all'aspetto educativo e promozionale della persona stessa, in fedeltà al carisma di Santa Maddalena di Canossa.

Le finalità di solidarietà sociale di cui al primo paragrafo comprendono altresì rapporti di collaborazione e sostegno con Paesi stranieri, mediante accordi, progetti, o altre forme di cooperazione, rivolti particolarmente all'infanzia, all'istruzione e alla famiglia.

L'Associazione si impegna altresì ad operare nell'ambito delle adozioni sia a distanza che internazionali, in riferimento a queste ultime nel rispetto dei principi, delle normative e delle procedure vigenti, nella fase pre adottiva, di adozione e di post adozione.

L'Associazione svolge le proprie attività tramite gli associati, suddivisi in "piccoli rami di carità".

I "piccoli rami di carità" sono finalizzati a svolgere ognuno un'attività in un ambito specifico e sono:

- piccolo ramo del sostegno educativo e scolastico
- piccolo ramo dell'affido familiare e adozioni di minori
- piccolo ramo della condivisione e sostegno della realtà familiare
- piccolo ramo della catechesi degli adulti alla iniziazione cristiana
- piccolo ramo del centro di prima accoglienza
- piccolo ramo del centro di accoglienza "Casa Bakhita"
- piccolo ramo per la manutenzione e logistica

L'Associazione opera in ambito nazionale e internazionale.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività incompatibili con quelle sopra elencate.

**Art. 4** - L'Associazione ha sede in Verona (VR), fraz. Parona, nella Casa Famiglia Canossiana "Nuova Primavera", in Via F.lli Alessandri n. 28.

**Art. 5** - L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo ed ha una struttura democratica.

## **PATRIMONIO**

**Art. 6** - Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro virgola cinquantasette);
- b) da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, considerando che la richiesta di contributo non assume in nessun modo carattere vincolante per l'associato;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) da beni mobili ed immobili.

## **ASSOCIATI**

**Art. 7** - Possono essere associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, secondo il carisma di Santa Maddalena di Canossa.

Gli associati vengono ammessi quali membri dell'Associazione previa domanda motivata al Consiglio di Gestione, il quale provvederà all'iscrizione nell'apposito registro.

Gli associati svolgono la loro attività all'interno dell'Associazione concorrendo a perseguire le finalità espresse all'art. 3 del presente Statuto, in modo personale, spontaneo e gratuito, avendo però il diritto di essere rimborsati ai sensi di legge delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si può avvalere altresì di soggetti esterni legati ad essa da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, e ciò nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, di essere informati sull'attività svolta e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Gli associati vengono assicurati dall'Associazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, ed è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 8** - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Gestione con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio di Gestione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

**Art. 9** - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio di Gestione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ASSEMBLEA**

**Art. 10** - Gli associati, iscritti nell'apposito registro, formano l'Assemblea. Partecipano con diritto di voce e di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati, e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati o dei voti, e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina degli organi della Associazione;
- all'approvazione e alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio di Gestione intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.

Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

## **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 11** - Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, i quali svolgono la loro attività in maniera gratuita.

Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili per non più di tre mandati.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri, il Consiglio di Gestione coopterà altri membri in sostituzione o integrazione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio di Gestione che li ha cooptati.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato a ciascun membro, e in caso di urgenza mediante invio di telegramma o tramite fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio di Gestione, validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed ha i seguenti poteri:

- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea;

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio di Gestione potrà redigere un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, il quale dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

### **PRESIDENTE**

**Art. 12** - Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, nominato tra i componenti del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Gestione.

Il Presidente e il Vicepresidente ricoprono tale carica in maniera gratuita.

Il Presidente è colui che garantisce che il perseguimento delle finalità dell'Associazione sia radicato nella spiritualità di Santa Maddalena di Canossa.

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 13** - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è quella di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

### **BILANCIO**

**Art. 14** - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Gestione sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

L'Assemblea delibererà in merito ai bilanci secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 15** - L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando le finalità dell'Associazione non vengono perseguite secondo le modalità espresse nel presente Statuto e, quindi, secondo le linee carismatiche già esistenti o quelle approvate dal Focolare di Famiglia dei Fratelli e Sorelle Laici Canossiani, sentito il Consiglio di Gestione dell'Associazione;
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Associazione provvederà a devolvere il patrimonio ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

### **NORME DI CHIUSURA**

**Art. 16** - Foro competente è quello del luogo dove ha sede l'Associazione.

**Art. 17** - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla L. 11 agosto 1991 n. 266.

**Art. 18** - Per quanto riguarda l'uso per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto da parte dell'Associazione dei locali oggetto di contratti di comodato stipulati con l'Associazione Fratelli e Sorelle Laici Canossiani e con gli Istituti delle Figlie e dei Figli della Carità Canossiani, i termini e le disponibilità di tali spazi, comprendenti l'uso delle suppellettili e delle attrezzature di pertinenza, saranno definiti con accordi scritti tra il Focolare di Famiglia dell'Associazione Fratelli e Sorelle Laici Canossiani e l'Associazione medesima, nel rispetto dei contratti di comodato vigenti.